SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1231)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1978
(V. *Stampato n.* **1718**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(RUFFINI)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1978

Approvazione ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, adottato a Washington l'8 aprile 1975

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, adottato a Washington l'8 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo II del Protocollo stesso.

PROTOCOL THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES

The Governments parties to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries signed at Washington under date of February 8, 1949, which Convention, as amended, is hereinafter referred to as the Convention, agree as follows:

ARTICLE I

Paragraph 3 of Article XI of the Convention is amended to read as follows:

« 3. The Commission shall calculate the payments due from each Contracting Government under the annual administrative budget according to the following formula:

a) 15% of the administrative budget shall be deducted and the amount divided equally among the Contracting Governements;

b) the remainder shall be divided into such number of equal shares as corresponds to the total number of Panel memberships;

c) the payment due from any Contracting Government shall be its share of the 15% deduction plus the number of shares equal to the number of Panels in which that Government participates ».

ARTICLE II

1. This Protocol shall take effect for all Contracting Governments one hundred and twenty days following the date on the notification by the Government of the United States of America, the Depositary Government, of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Governments unless any other Contracting Government notifies the Depositary Government that it objects to the Protocol, within ninety days of the date on the notification by the Depositary Government of such receipt, in which case the Protocol shall not take effect for any Contracting Government.

2. Any Contracting Government which has objected to this Protocol may at any time withdraw that objection. If all objections are withdrawn, this Protocol shall take effect for all Contracting Governments one hundred and twenty days following the date on the

notification by the Depositary Government of receipt of the last withdrawal.

3. Any Government becoming a party to the Convention after June 16, 1973 shall be deemed to have approved this Protocol.

ARTICLE III

1. The Depositary Government shall promptly notify all Contracting Governments of the receipt of notifications of approval of the present Protocol, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of this Protocol.

2. The original of this Protocol shall be deposited with the Depositary Government, which Government shall communicate certified copies thereof to all the Governments signatory or adhering to the Convention.

DATED at Washington this eighth day of April, 1975, in the English language.

Traduzione non ufficiale

N. B.: Il testo facente fede è unicamente quello di lingua inglese, qui sopra riportato.

PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO NORD OCCIDENTALE

I Governi parti alla Convenzione internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord Occidentale, firmata a Washington l'8 febbraio 1949, la quale Convenzione, emendata, è indicata qui di seguito come la Convenzione, concordano quanto segue:

ARTICOLO I

Il paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione è emendato come segue:

« 3. La Commissione calcolerà i pagamenti dovuti da ciascun Governo contraente in base al bilancio amministrativo annuale secondo la formula seguente:

a) dal bilancio amministrativo sarà dedotto il 15 per cento e l'ammontare sarà diviso in parti uguali fra i Governi contraenti;

b) la parte rimanente sarà divisa in un numero di quote uguali corrispondente al numero totale delle partecipazioni ai Comitati;

c) il pagamento dovuto da ogni Governo contraente sarà equivalente alla sua quota della detrazione del 15 per cento più il numero di quote uguale al numero dei Comitati ai quali tale Governo partecipa ».

ARTICOLO II

1. Il presente Protocollo avrà effetto nei confronti di tutti i Governi contraenti 120 giorni dopo la data della notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, Governo depositario, della ricezione della notifica scritta dell'approvazione dei ¾ di tutti i Governi contraenti a meno che qualsiasi altro Governo contraente notifichi al Governo depositario di avanzare delle obiezioni al Protocollo, entro 90 giorni dalla data della notifica della suddetta ricezione da parte del Governo depositario, nel quale caso il Protocollo non entrerà in vigore per nessuno dei Governi contraenti.

2. Ogni Governo contraente che abbia avanzato obiezioni al presente Protocollo può in qualsiasi momento ritirare tale obiezione. Se

tutte le obiezioni vengono ritirate, il presente Protocollo entrerà in vigore per tutti i Paesi contraenti 120 giorni dopo la data di notifica della ricezione dell'ultimo ritiro da parte del Governo depositario.

3. Ogni Governo che diventi parte della Convenzione dopo il 16 giugno 1973 sarà considerato aver approvato il presente Protocollo.

ARTICOLO III

1. Il Governo depositario notificherà immediatamente ai Governi contraenti la ricezione delle notifiche di approvazione del presente Protocollo, la ricezione delle notifiche di obiezione e l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. L'originale del presente Protocollo sarà depositato presso il Governo depositario, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari o aderenti alla Convenzione.

FATTO a Washington l'8 aprile 1975, in lingua inglese.